



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Ufficio 26[^]

ORDINANZA DI
CONVALIDA DELL'ARRESTO
ED
APPLICAZIONE DI MISURA CAUTELARE
(art.391 co.4 - 5 - 272 - 291 - 292 cpp.)

Il Giudice per le indagini preliminari, Emanuela Attura
Esaminata la richiesta del Pubblico Ministero pervenuta in data 13.1.2022 ore 12:41
di convalida dell'arresto e di applicazione della misura cautelare della custodia
cautelare in carcere nei confronti di:

P. A. nato a *Omissis.*,
difeso di fiducia dall'avv. Pietro Nicotera

indagato in ordine al seguente reato:

A) Art. 572/ 1 comma c.p., perché, in stato di alterazione psico fisica dovuta all'assunzione di bevande alcoliche, sebbene sottoposto alla misura dell'allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinarsi alla persona offesa. S. S. e ai luoghi da essa frequentati, con particolare riferimento al luogo di lavoro, con condotte reiterate la maltrattava sottoponendola ad atti di vessazione psicologica, in particolare intorno le ore 21.00 del 12.1.22, si presentava presso il posto di lavoro della P.O., facendo scattare anche l'allarme sonoro del dispositivo applicato, transitando davanti a bordo dell'autovettura Fiat Panda e minacciandola "di non farla più campare"; successivamente, intorno le ore 22 si presentava nuovamente al posto di lavoro della vittima, ossia il *Omissis.*, facendo nuovamente scattare il dispositivo elettronico, cercando di accedere all'interno non appena intravedeva la donna, per poi essere bloccato dal di lei collega, S. A. e contestualmente le rivolgeva frasi minacciose "mi faccio un anno di carcere e poi ti ritrovo", condotta che poneva la persona offesa, in uno stato di paura e di ansia tale da temere per la propria incolumità.

In Roma in data successiva al 01.12.21 (data del primo arresto) e fino al 12.1.22 (data del 2 arresto) e permanente

Con recidiva infraquinquennale

2) 387 bis c.p. perché, sebbene sottoposto alla misura dell'allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinarsi alla persona offesa, S. S. e ai luoghi da essa frequentati, con particolare riferimento al luogo di lavoro, di mantenere una distanza di circa 500 mt e con applicazione del dispositivo elettronico, con ordinanza emessa dal GIP in data 03.12.21, violava le prescrizioni, recandosi presso il luogo di lavoro della P.O. in due occasioni, ossia in data 12.1.22 intorno le ore 21.00 e alle ore 22.00, facendo scattare l'allarme sonoro del dispositivo applicato.

In Roma fatto accertato il 12.1.22 Con recidiva infranquinquennale

P.O.: S. S.

L'arresto è avvenuto nella flagranza del reato, in considerazione del fatto che i militari della stazione cc. di Settecamini, su segnalazione della centrale operativa allertata dall'allarme scattato sul dispositivo elettronico applicato all'indagato, già sottoposto a misura cautelare, sono intervenuti immediatamente presso il luogo di lavoro della p.o., dove rinvenivano l'indagato,

Rilevato che il provvedimento restrittivo è stato eseguito nei casi consentiti dalla legge e comunque al di fuori dei casi di cui all'art. 389 comma 1 c.p.p., con tempestiva trasmissione del relativo verbale e tempestiva conduzione del P. presso la struttura carceraria non appena reperita

P.Q.M.

Convalida l'arresto di P. A., nato a *Omissis.*, in relazione ai capi 1) e 2)

Sussistono **gravi indizi di colpevolezza**, desumibili dal complesso degli atti acquisiti, ed in particolare dal contenuto della querela sporta dalla persona offesa, del verbale di arresto, nonché delle sit rese da A. S., collega di lavoro della S. e teste oculare dei fatti.

Il 12.1.22, alle ore 21:30 circa, gli operanti venivano avvisati dalla centrale operativa di una richiesta di intervento da parte di S. S., la quale rappresentava che il suo ex compagno, odierno arrestato, già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, si era presentato nei pressi del luogo di lavoro, facendo peraltro scattare il dispositivo sonoro.

I militari giunti sul posto trovavano la S. in forte stato di agitazione e di paura; la donna spiegava quanto accaduto e proprio durante il colloquio, la donna, girando lo sguardo, si avvedeva del passaggio, proprio in quel momento del P., alla guida della sua vettura.

I militari, immediatamente, si ponevano alla ricerca dell'uomo per le vie limitrofe, senza successo, tuttavia, ripassando davanti al posto di lavoro della donna, il *Omissis.*, notavano l'arrestato parcheggiare la macchina, scendere dalla stessa e, con passo veloce, dirigersi all'ingresso del deposito.

Gli operanti avevano modo di notare la persona offesa rientrare velocemente nel deposito ed un collega, che staccatosi da un gruppo di operai, chiudere il cancello e frapporsi tra l'ingresso ed il P., il quale, avvedutosi della presenza dei militari, urlava "arrestatemi, arrestatemi".

In tale occasione l'indagato si presentava in uno stato psico-fisico alterato, dovuto all'assunzione di alcol, emanando un forte alito vinoso.

La S. presentava querela, precisando di essere stata minacciata dall'ex compagno poco prima del secondo intervento dei militari, avvenuto alle ore 22,00 circa, precisando che il P. le aveva detto "non ti faccio più campare", minaccia ripetuta alla presenza di A. S., collega di lavoro della p.o., il quale si era frapposto tra l'ingresso ed il P. ed aveva udito quest'ultimo dire "mi faccio un anno di carcere e poi ti ritrovo".

I militari hanno dato atto che la querelante durante la redazione degli atti si presentava provata ed impaurita dall'atteggiamento dell'ex compagno, temendo per la propria incolumità.

L'indagato in sede di convalida, senza negare il fatto, ha dichiarato di voler recuperare il rapporto con la moglie, tanto che la donna lo incontra abitualmente senza recare con sé il dispositivo di controllo in dotazione, circostanza questa che merita sicuramente un approfondimento.

I fatti come ricostruiti configurano sicuramente il contestato reato di maltrattamenti in famiglia, in considerazione delle reiterate condotte minacciose tenute dall'indagato,

già sottoposto a procedimento per fatti compiuti in precedenza, come sintetizzati nell'ordinanza applicativa di misura datata 3.12.21,.

La condotta dell'indagato continua ad ingenerare nella compagna, vittima di reiterati maltrattamenti, uno stato d'ansia e paura, per la propria incolumità, come si evince anche da quanto rappresentato dagli operanti circa le condizioni della donna, in quanto l'uomo sembra non accettare in alcun modo la fine della relazione.

Del resto, la giurisprudenza è pacifica (cfr. per tutte Sez. 6, Sentenza n. 3087 del 19/12/2017) nel ritenere che *“Le condotte vessatorie poste in essere ai danni del coniuge non più convivente, a seguito di separazione legale o di fatto, integrano il reato di maltrattamenti in famiglia e non quello di atti persecutori, in quanto i vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione permangono integri anche a seguito del venir meno della convivenza. (In motivazione, la Corte ha precisato che il reato previsto dall'art.612-bis cod. pen. è configurabile solo nel caso di divorzio tra i coniugi, ovvero di cessazione della relazione di fatto)”*.

Rilevato che le condotte non sono state compiute in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità e che non sussiste allo stato una causa di estinzione del reato o di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata.

Rilevato che sussistono **esigenze cautelari**, di cui all'art. 274 lett. C) c.p.p., essendo concreto ed attuale il pericolo che l'indagato reiteri condotte della stessa indole, in quanto nonostante l'applicazione della misura cautelare con applicazione del dispositivo elettronico, l'indagato ha dimostrato di essere indifferente alle prescrizioni applicate nell'ordinanza ed animato da un sentimento di rancore e di vendette nei confronti della donna, minacciandola di ritorsioni anche davanti a terzi e ai militari.

Il Pubblico ministero ha chiesto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.

Ritiene il giudice, in considerazione dell'obiettiva gravità dei fatti per cui si procede e dell'elevata pericolosità della personalità dell'indagato, indifferente al fatto di essere già sottoposto a misura e di essersi ripresentato presso il posto di lavoro della S., nonostante sapesse dell'intervento dei militari, che aveva visto sul posto passando in auto, l'unica misura idonea a neutralizzare le richiamate esigenze cautelari è costituita dalla misura cautelare delta custodia in carcere, peraltro proporzionata alla gravità dei fatti ed unica in grado di neutralizzare gli istinti compulsivi dell'indagato e ad evitare che il reato sia portato a conseguenze ulteriori.

Non appare – allo stato - percorribile l'applicazione della gradata misura degli arresti domiciliari non essendovi prova della effettiva disponibilità del domicilio indicato in sede di convalida, costituito dall'abitazione della madre dell'indagato

P.Q.M.

visti gli artt. 273, 274, 275, 292 c.p.p.

APPLICA

nei confronti di P. A. la misura della custodia cautelare in carcere.

MANDA

alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Roma, lì 14 gennaio 2022